LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 118

Cancellazione delle inscrizioni ipotecarie

La cancellazione delle inscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario, allora quando l'obbligazione sia estinta, e' eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'intendente di finanza.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	III — Disposizioni comuni ai titoli precedenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-118-cancellazione-delle-inscrizioni-ipotecarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it